



Torregrotta



Spadafora



Roccavaldina



Monforte
San Giorgio



Pace del Mela



Santa Lucia
del Mela



Gualtieri
Sicaminò



Venetico



Rometta



Valdina



Condrò



Villafranca
Tirrena



San Pier Niceto



Saponara



San Filippo
del Mela

Regolamento Istitutivo della Centrale Unica di Committenza Disciplina e Funzionamento

(Approvato dal CDA nella seduta del 01/07/2016)

Sommario

Art. 1.	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2.	Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.	Pag. 3
Art. 3.	Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.	Pag. 4
Art. 4.	Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti	Pag. 5
Art. 5.	Consultazione degli operatori economici nel caso di lavori pubblici	Pag. 6
Art. 6.	Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.	Pag. 7
Art. 7.	Dotazione del personale	Pag. 7
Art. 8.	Strumenti di comunicazione fra i contraenti	Pag. 7
Art. 9.	Durata e recesso	Pag. 7
Art. 10.	Controversie e contenziosi	Pag. 8
Art. 11.	Norme di rinvio	Pag. 8
Art. 12.	Disposizioni finali e transitorie	Pag. 8
Art. 13.	Entrata in vigore	Pag. 8
Allegati:		
	All. 1 – Ripartizione delle competenze	Pag. 9

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 4 b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

La Centrale Unica di Committenza viene istituita allo scopo di fornire un servizio ai Comuni Soci facenti parte del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l..

Alla Centrale, possono aderire anche Enti non facenti parte del Consorzio, con le medesime modalità di adesione e condizioni degli Enti Consorziati.

La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Ente associato rimane in capo all'Ente stesso, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca, secondo le norme del presente regolamento.

Le modalità di funzionamento della C.U.C. sono disciplinate dai successivi articoli del presente regolamento che traggono origine dall'accordo consortile promosso dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l., ai sensi di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), esecutiva ai sensi di Legge.

Art. 2

Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.

1. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.lgs n. 50/2016, comprese le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevedano l'indizione di una gara informale.
2. La C.U.C. nella persona del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, collabora con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 individuato da ciascun Comune aderente, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, e si avvale delle risorse umane dello stesso Consorzio nell'ambito delle quali potranno essere individuati eventuali Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i.. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento della C.U.C. sono messi a disposizione dal Consorzio.
3. La stessa C.U.C., con spese a carico del bilancio del Consorzio e previa decisione del suo C.d.A., potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità per l'assolvimento di specifiche quanto complesse attività di sua competenza.
4. La C.U.C., per il tramite del Responsabile della Centrale Unica di Committenza di cui al precedente comma 2, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con ogni Comune aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di

- aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;
- b) redige ed approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
 - c) conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità) che le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016, con assunzione della determina di aggiudicazione provvisoria;
 - d) effettua le comunicazioni e le informazioni sugli esiti di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del D.lgs n. 50/2016, nonchè la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.lgs medesimo;
 - e) nomina la commissione giudicatrice nelle procedure di gara che prevedano quale metodo di aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito di richiesta di designazione componenti alla sezione UREGA di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del D.lgs n. 50/2016, che sarà presieduta dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza di cui al precedente comma 2 od eventuale suo delegato.
- In tutti gli altri casi, l'aggiudicazione si terrà alla presenza dello stesso Responsabile della Centrale Unica di Committenza o dell'eventuale suo delegato, in qualità di Presidente, e di due persone, cognite ed idonee allo scopo, in qualità di testimoni, e di un dipendente del Consorzio designato dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza che provvederà alla redazione del verbale di gara;
- f) gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - g) collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto.

Art. 3

Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.

5. La sede operativa della C.U.C., nelle more di individuare un'apposita sede, è ubicata nella sede operativa del Consorzio, sita in Venetico (ME) Via Nino Scandurra n. 15, ove si provvederà alla ricezione ed alla protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro.
Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni aderenti, previa intesa con gli stessi.
6. I Comuni aderenti, per il tramite del rispettivo R.U.P., trasmettono alla C.U.C. tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la delibera di approvazione del progetto, la determina a contrarre di all'art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2010, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, il provvedimento di validazione ex art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

7. La C.U.C., ricevuta la documentazione di cui è sopra cenno, predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti.
8. La C.U.C. consegna al Comune interessato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, al fine della sottoscrizione del relativo contratto.
9. Nelle procedure gestite dalla C.U.C. trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare, le disposizioni del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 4

Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti

1. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della C.U.C., i Comuni aderenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano le funzioni ed assumono gli oneri seguenti:
 - a) nomina del R.U.P., di cui all'art. 31 del D.lgs n. 50/2016;
 - b) individuazione dei lavori, dei servizi e delle forniture da realizzare;
 - c) assumere la determinazione a contrarre, di cui art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2010;
 - d) redazione ed approvazione dei progetti e dei capitolati e degli altri documenti connessi e relativi;
 - e) stipula del contratto;
 - f) cura degli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché degli inerenti pagamenti sulla base dei relativi giustificativi di spesa;
 - g) monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti, ecc.;
 - h) accollo degli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso di cui al precedente art. 2, comma 4, lett. f);
 - i) assunzione, nell'eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli oneri economici riservati agli esperti esterni individuati dall'UREGA per la composizione della commissione giudicatrice. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente;
 - j) sostenimento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché di tutte le altre spese da inserirsi anch'esse nei quadri economici dei vari lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010.

2. I Comuni aderenti, con oneri a proprio carico, possono avvalersi del supporto della C.U.C. al fine di esaminare eventuali proposte di varianti in corso d'esecuzione del contratto, in corso d'opera o progettuali in sede d'offerta.
3. Gli stessi Comuni possono delegare alla C.U.C. l'attività di verifica dei progetti di cui agli artt. 44 e seguenti del D.lgs n. 207/2010, con oneri a proprio carico e fermo restando che la validazione ex art. 55 dello stesso D.P.R. è di competenza del R.U.P. di cui al precedente comma 1, lett. a).

Art. 5

Consultazione degli operatori economici nel caso di lavori pubblici, M.E.P.A. ed elenchi aperti di operatori economici presso la C.U.C.

L'affidamento di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 36, del D.Lgs. n. 50/2016, è preceduto dalla consultazione di operatori economici secondo i seguenti criteri:

- Per affidamenti di importo inferiore ai € 40.000,00 è possibile ricorrere all'affidamento diretto, ove questo sia adeguatamente motivato;
- Per affidamenti di importo pari o superiore ai € 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria per le forniture di beni e servizi, o inferiore ai € 150.000 per i lavori, è possibile ricorrere ad una procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, selezionati con un criterio di rotazione e individuati tramite indagine di mercato o l'elenco di operatori economici informatizzato di questa C.U.C.;
- Per affidamenti di lavori di importo pari a superiore ai € 150.000 e inferiore a € 1.000.000, è possibile ricorrere ad una procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, selezionati con un criterio di rotazione e individuati tramite indagine di mercato o l'elenco di operatori economici informatizzato di questa C.U.C.;
- Il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso sarà utilizzato soltanto nei casi indicati all'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
- I contratti relativi ai servizi di cui all'art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016 potranno essere aggiudicati soltanto mediante il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 328 e 332 del D.P.R. n. 207/2010 e per le fattispecie previste dalla Legge, la C.U.C. potrà ricorrere ad un proprio M.E.P.A. ed a propri elenchi aperti di operatori economici, fatto salvo, ove dovuto, il ricorso a CONSIP.

Art. 6

Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.

1. L'adesione alla Centrale Unica di Committenza comporta per gli Enti che aderiscono, il versamento alla C.U.C. di una quota di adesione annua, pari ad € 0,20 (euro zerovirgolaventi) per ogni abitante, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, con un minimo di € 500,00; detto versamento deve essere effettuato entro 60 gg dalla sottoscrizione della convenzione per il primo anno, mentre per gli anni successivi entro il 28 febbraio.
2. Per ogni procedura di gara, l'impresa aggiudicatrice dovrà versare un importo pari all'1,5 % (diconsi unovirgolacinquepercento) dell'importo aggiudicato, per l'espletamento dei servizi che vengono erogati, con un minimo di € 50,00 per ogni procedura di affidamento espletata. Le spese da sostenersi per la pubblicità legale delle procedure sono poste a carico della stazione appaltante e saranno rimborsati dall'aggiudicatario, secondo i dettami della Legge 221 del 17/12/2012 art. 34, comma 35;
3. La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare ai Comuni aderenti al Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l.. Eventuali avanzi di gestione potranno essere tenute come fondo cassa, rimessi a semplice richiesta, ai Comuni facenti parte del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. aderenti alla C.U.C. in proporzione all'importo dei lavori, servizi e forniture oggetto di gara, o sotto forma di servizi che saranno resi dal Consorzio.

Art. 7

Dotazione del personale

Il Consorzio assicura la dotazione delle risorse umane alla C.U.C., regolamentando con atto separato, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 8

Strumenti di comunicazione fra i contraenti

Le modalità di comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra C.U.C. e Comuni partecipanti alla gestione associata sono stabilite in via ordinaria come segue:

- a) posta elettronica certificata;
- b) posta elettronica o altro strumento informatico-elettronico;

A tal fine, ogni anno viene predisposto ed aggiornato l'elenco dei Comuni partecipanti alla gestione associata, comprensivo almeno di un indirizzo di posta elettronica certificata riservato alle comunicazioni tra gli Enti.

Art. 9

Durata e Recesso

La convenzione è stipulata per la durata di anni 3 (tre), e si rinnoverà per lo stesso periodo a meno di una espressa comunicazione di recesso, da inviarsi non oltre 60 gg prima del termine di scadenza. Viene espressamente stabilito che il recesso non è possibile in

presenza di procedure di affidamento eventualmente in corso.

Art. 10

Controversie e contenziosi

Per eventuali controversie le parti si impegnano ad esperire, ove previsto dalla legge, un tentativo di conciliazione, con finalità deflattive del contenzioso.

Ove il tentativo non riuscisse, le controversie saranno devolute all'autorità giurisdizionale ordinariamente competente, tanto per materia, e/o valore, quanto per territorio.

Art. 11

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del D.lgs n. 50/2016, a quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

1. La durata della C.U.C. secondo la disciplina prevista dal presente regolamento e pari alla durata del Consorzio.
2. Nella fase iniziale, nelle more di definire l'aspetto economico, il Consorzio si impegna a finanziare, con fondi propri, l'attività della C.U.C., mettendo anche a disposizione, per l'assolvimento delle relative incombenze, la propria dotazione di risorse umane.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al relativo atto di approvazione.

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

RIPARTIZIONE DELLE FASI PROCEDIMENTALI TRA STAZIONE APPALTANTE e CENTRALE UNICA COMMITTENZA

N°	PROCEDIMENTO	COMPETENZA	
		Comune	C.U.C
1	Programmazione lavori pubblici da realizzare, servizi e forniture (programma triennale ed elenco annuale)	X	
2	Progettazione completa (interna e/o esterna) - incarico e redazione	X	
3	Validazione progetto esecutivo	X	
4	Approvazione progetto esecutivo	X	
5	Determinazione a contrarre, art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2010 e trasmissione copia alla C.U.C.	X	
6	Trasmissione atti alla C.U.C.. - In particolare la Stazione Appaltante deve trasmettere: <ul style="list-style-type: none"> • copia progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente; • copia del provvedimento di approvazione del progetto; • in caso di criterio di aggiudicazione sull'offerta economicamente più vantaggiosa, i relativi elementi di valutazione, i pesi e sub-pesi e le relative formule per il calcolo del punteggio da assegnare; • eventuali attestazioni e/o certificazioni e qualsivoglia altro atto necessario per espletamento gara. • CUP, CIG, relativo alla procedura di gara. 	X	
7	Predisposizione bando di gara/lettera invito e relativo disciplinare		X
8	Pubblicazione su GUEE, GURI, GURS, quotidiani		X

9	Ulteriori adempimenti residuali previsti dalla normativa (ad. es., profilo del committente, sito web.)	X	
10	Espletamento operazioni di gara (compresa la ricezione e protocollazione istanze/offerte, eventuali esclusioni)		X
11	Verifiche requisiti tecnico organizzativi ed aggiudicazione provvisoria		X
12	Verifica requisiti speciali e generali delle imprese partecipanti ai sensi della normativa vigente con eventuale acquisizione d'ufficio delle necessarie certificazioni di enti terzi		X
13	Trasmissione atti finali alla SA per l'aggiudicazione definitiva, ed in particolare: - originale dei verbali di gara; - originale della documentazione inerente l'impresa aggiudicataria in via provvisoria; - certificati sui requisiti di partecipazione;		X
14	Trasmissione al Comune della bozza di determinazione di aggiudicazione definitiva		X
15	Determinazione di aggiudicazione definitiva appalto	X	
16	Trasmissione alla centrale della determina di aggiudicazione definitiva	X	
17	Pubblicazione esito gara		X
18	Stipula contratto, esecuzione lavori, D.L. e collaudo lavori.	X	